

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	4
DIFESA (IV) .....	»	10
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	11
FINANZE (VI) .....	»	23
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	34
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	36
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	44
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	48
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	67

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	<i>Pag.</i>	69
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO . . . . .	»	71
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	72
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	74

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
AVVERTENZA .....	3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 13 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 15 e dalle 15.40 alle 16.10.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per l'adempimento degli obbli-  
ghi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea – Legge europea 2017.  
C. 4505 Governo.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.  
Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato ..... 4

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato  
(*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) ..... 7

AVVERTENZA ..... 6

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 13 giugno 2017.*

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

**Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (*vedi allegato*). Comunica che sono stati considerati ricevibili gli emendamenti riferiti a parti del testo che formalmente non sono stati modificati dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, in quanto tali emendamenti sono comunque connessi ad altre parti del testo, come ad esempio quelle relative alle condotte del

reato di tortura, sulle quali non si è registrata una doppia lettura conforme dai due lati del Parlamento.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, formulando, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, costatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.30, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 1.5 e Farina 1.13, nonché le proposte emendative Ferraresi 1.6 e 1.7.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.8, volto a sopprimere l'aggettivo « acute » in riferimento alle sofferenze costituenti l'evento del delitto di tortura, rileva che, a suo avviso, il testo del provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, sia, di fatto, in contrasto con le finalità per le quali lo stesso era stato presentato, dal momento che il delitto di tortura risulta di quanto mai difficile accertamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferraresi 1.8, gli identici emendamenti Ferraresi 1.9 e Leva 1.3, nonché l'emendamento Leva 1.4.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.10, volto a sopprimere l'inciso finale del comma 1 dell'articolo 613-bis del codice penale, specificando che il reato è integrato alternativamente solo se il fatto consiste in condotte plurime ovvero se il fatto abbia come effetto la sottoposizione a un trattamento che sia inumano e degradante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.10, Sannicandro 1.1 e Andrea Maestri 1.14.

Daniele FARINA (SI-SEL) illustra l'emendamento a sua firma 1.15, volto ad aumentare a 15 anni la pena massima per il delitto di tortura. Al riguardo, fa notare come quello delineato dal provvedimento all'esame della Commissione sia un delitto « impossibile », come tale di difficilissimo accertamento e destinato a non essere perseguito. A suo giudizio, inoltre, l'attuale formulazione del delitto di tortura è in assoluta controtendenza rispetto ai generali obiettivi di politica criminale perseguiti nel corso di questa legislatura, anche con riferimento alla fissazione del minimo e del massimo edittale considerato che i provvedimenti finora approvati hanno ampliato la forbice tra il minimo ed il massimo, ampliando di conseguenza la discrezionalità del giudice, mentre per il reato di tortura il testo del Senato ha ridotto la forbice che aveva previsto la Camera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 1.15, Ferraresi 1.11, Rostan 1.2, gli identici emendamenti Daniele Farina 1.16 e Ferraresi 1.12, nonché l'emendamento Andrea Maestri 1.17.

Giuditta PINI (PD) osserva che il provvedimento in titolo, che verte su una materia sulla quale da molto tempo si attende un intervento legislativo, ha subito delle modifiche, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che lo hanno reso sensibilmente diverso, in senso peggiorativo rispetto a quello iniziale. Ciò nonostante, comprendendo che ulteriori modifiche del provvedimento potrebbero precluderne l'approvazione definitiva, ritira le proposte emendative a sua firma, che, comunque, si riserva di ripresentare nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ferraresi 2.02 e Daniele Farina 2.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, essendosi testé concluse le vo-

tazioni relative alle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.  
C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata  
dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

**ART. 1**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni. Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a

quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

ART. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

**1. 30.** Giuditta Pini.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.*

\* **1. 5.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sostituire le parole: violenze o*

minacce gravi, con le seguenti: violenza o minaccia.

\* **1. 13.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, le parole: violenze o minacce sono sostituite dalle seguenti: violenza o minaccia.*

**1. 6.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere la parola: gravi.*

**1. 7.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere la parola: acute.*

**1. 8.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.*

\* **1. 9.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, le parole: o con un verificabile trauma psichico sono sostituite dalla seguente: psichiche.*

\* **1. 3.** Leva, Rostan, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere la seguente parola: verificabile.*

**1. 4.** Leva, Rostan, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, sopprimere le parole: se il fatto è com-*

messo mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

**1. 10.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: se il fatto è commesso mediante più condotte.*

**1. 1.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: è commesso mediante più condotte ovvero.*

**1. 14.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: quindici anni.*

**1. 15.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, quarto comma, dopo le parole: Se dai fatti di cui al primo aggiungere le seguenti: e secondo.*

**1. 11.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-bis, quarto comma, sostituire le parole: della metà, con le seguenti: della metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è della reclusione di anni trenta.*

**1. 2.** Rostan, Leva, Sannicandro.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.*

\* **1. 16.** Daniele Farina, Andrea Maestri.



*Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sopprimere le parole: in modo concretamente idoneo.*

\* **1. 12.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 613-ter, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da un anno a sei anni.*

**1. 17.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

\* **2. 02.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

\* **2. 01.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 157 del codice penale).*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis.

\* **2. 03.** Giuditta Pini.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ».

**3. 1.** Giuditta Pini.

ART. 4.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

**4. 1.** Giuditta Pini.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) osserva che, in considerazione della complessità dei temi trattati dalla Relazione governativa, sarebbe opportuno approfondire gli aspetti più complessi attraverso lo svolgimento di un'attività conoscitiva mirata. A tal fine, suggerisce di acquisire il contributo di rappresentanti degli organismi interessati e di esperti della materia.

Sottolinea, inoltre, che l'occasione può servire anche ad una ricognizione delle operazioni che hanno interessato Stati la cui situazione interna è particolarmente grave, come la Repubblica Unita dello Yemen, senza che ciò venisse in contrasto con il sistema previsto dalla legge n. 185 del 1990.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, si dichiara favorevole allo svolgimento di audizioni finalizzate all'approfondimento di specifici aspetti del commercio internazionale di armamenti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che la materia nel suo insieme investe la competenza di più Commissioni, esprime una valutazione in linea di massima favorevole alla proposta del deputato Artini, rinviando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione sul punto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56-B cost., approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .	12
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i> .....	12
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	14
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	15

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	16
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	16
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	19

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> .....	22
--	----

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**

**C. 56-B cost., approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge costituzionale in oggetto, recante Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina, è stata approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato.

Ricorda che la Commissione bilancio, in data 10 gennaio 2017, ha espresso parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera in prima lettura (C. 56-A). Detta condizione, recepita nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, è diretta a sopprimere all'articolo 10 la previsione di spesa, e la relativa copertura finanziaria, derivante dalle modifiche introdotte in materia di composizione dell'autonoma sezione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano nonché di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato. Rileva inoltre che, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte, è stato previsto che le attività a carico delle amministrazioni interessate siano impu-

tate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.

Ricorda inoltre che nel corso del successivo esame da parte del Senato sono stati soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale di Bolzano e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, e che sono stati conseguentemente modificati i rinvii, contenuti all'articolo 10, alle disposizioni per le quali le amministrazioni interessate debbano provvedere nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

**C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Miotto 1.812, che reca, nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'introduzione di dispo-

sizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, prevedendo al contempo la garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione. In proposito, segnala che la proposta emendativa in esame è di contenuto identico all'emendamento Sannicandro 1.237, sul quale la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 7 giugno ha espresso parere contrario, alla luce dei chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bruno Bossio 1.834, che è volta a prevedere che, nell'esercizio della delega, il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio venga attuato anche tramite la realizzazione, all'interno degli istituti penitenziari, di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree senza controlli visivi ed auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Cirielli 1.839, che prevede che il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato venga risarcito dallo Stato, in determinate ipotesi espressamente indicate, e che lo Stato recuperi dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme errogate, stabilendo che agli oneri derivanti si provveda mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle

somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 1.812, Bruno Bossio 1.834 e Cirielli 1.839, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.812, 1.834 e 1.839, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.**

**C. 4439, approvata dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dal Senato, reca disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e che il testo originario del provvedimento (A.S. 2473) non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 19, che recano disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, evidenzia che il provvedimento novella la procedura elettorale dei consigli territoriali dell'Ordine degli avvocati recando, a tale riguardo, una clausola di neutralità finanziaria (articolo 19). Sul punto non ha osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni del provvedimento afferiscono esclusivamente ad attività di pertinenza degli ordini forensi, i quali, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 247 del 2012, sono finanziati mediante i contributi degli iscritti.

Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**

**C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica a supporto della stima degli oneri.

Osserva altresì che l'articolo 11 dell'Accordo rinvia a un protocollo attuativo la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte: a tale disposizione non sono ascritti effetti onerosi. Pur considerando che il riconoscimento di risarcimenti e indennizzi per danni causati da agenti italiani riveste carattere eventuale, ritiene comunque opportuno acquisire elementi riguardo ai possibili oneri connessi a tale responsabilità e alle modalità con cui farvi fronte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che le spese complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica rivestono in parte carattere di oneri « valutati » e in parte natura di oneri « autorizzati ». Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo in una misura complessivamente pari a 159.987 euro annui a decorrere dal 2017, reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che per quanto riguarda gli oneri « valutati » dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la

nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica allegata al presente disegno di legge di ratifica risulta corretta. Osserva che gli oneri autorizzati sono quelli riconducibili alle spese per docenza, materiale didattico e interpretariato di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di cooperazione nel campo della istruzione e della formazione professionale. Precisa che la spesa derivante dal protocollo attuativo cui l'articolo 11 dell'Accordo rinvia per la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte ha carattere meramente eventuale e, come tale, al momento non quantificabile. Sottolinea, infine, che a tale spesa potrà comunque farsi fronte, come peraltro avvenuto nel caso di precedenti analoghi, sulla base di apposito provvedimento legislativo, volto ad autorizzare la maggiore spesa e a reperire le occorrenti risorse finanziarie.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4224 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica allegata al presente disegno di legge di ratifica risulta corretta;

gli oneri autorizzati sono quelli riconducibili alle spese per docenza, materiale didattico e interpretariato di cui

all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di cooperazione nel campo della istruzione e della formazione professionale;

la spesa derivante dal protocollo attuativo cui l'articolo 11 dell'Accordo rinvia per la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte ha carattere meramente eventuale e, come tale, al momento non quantificabile;

a tale spesa potrà comunque farsi fronte, come peraltro avvenuto nel caso di precedenti analoghi, sulla base di apposito provvedimento legislativo, volto ad autorizzare la maggiore spesa e a reperire le occorrenti risorse finanziarie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.**

**C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, non formula osservazioni tenuto conto di quanto espressamente affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte agli adempimenti di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Poiché il testo dello schema di decreto in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi della legge n. 57 del 2016, che reca la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 1, in materia di magistratura ordinaria, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere definitorio e ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 2, che reca norme sull'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari si provvederà con l'utilizzo delle risorse e delle dotazioni disponibili: il riferimento al limite delle risorse disponibili non si evince peraltro espressamente dalle disposizioni in esame, pur essendo il provvedimento comunque corredato di una clausola generale di invarianza.



Tanto premesso, evidenzia l'opportunità di disporre di elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità di far fronte all'istituzione presso i tribunali ordinari delle predette strutture organizzative senza ulteriori oneri e senza pregiudicare lo svolgimento di altre funzioni istituzionali ovvero determinare aggravii di natura organizzativa, suscettibili di produrre effetti di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca disposizioni sulla dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e sulla pianta organica dell'ufficio del giudice di pace, evidenzia che la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, sono rimessi a successivi decreti ministeriali.

Fa presente che dalle tabelle riportate nella parte della relazione tecnica riferita all'articolo 23 si evince che la dotazione organica dei giudici onorari raggiungerà, a regime, le 8.000 unità, per una spesa complessiva di circa 152 milioni. Pertanto, secondo la stessa relazione tecnica, alla relativa spesa si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Evidenzia peraltro che la norma in esame non prescrive espressamente limiti di spesa ovvero limiti numerici per la determinazione delle predette dotazioni organiche. Inoltre il meccanismo prefigurato, che prevede il rinvio a successivi decreti, non consente una verifica in sede parlamentare delle spese effettivamente connesse alla determinazione delle predette dotazioni. In ordine a tali profili ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

In merito agli articoli 4 e 5, che prevedono requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e incompatibilità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni sull'ammissione al tirocinio, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di tirocinio e conferimento dell'incarico, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale la Scuola superiore della magistratura dispone delle risorse necessarie per l'organizzazione dei tirocini. Inoltre, secondo la relazione tecnica, alle attività in questione si potrà far fronte « anche mediante la rimodulazione delle attività programmate annualmente ». Ritiene peraltro che andrebbe confermato che, per effetto di tale rimodulazione, non si determinino occorrenze finanziarie aggiuntive per lo svolgimento di altre attività istituzionali attribuite alle competenti strutture.

Riguardo all'articolo 8, che reca norme sul coordinamento e sull'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 9, che reca disposizioni sulle funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace, non ha osservazioni da formulare in merito alle funzioni previste, mentre per quanto attiene alle connesse indennità rinvia all'articolo 23.

Riguardo all'articolo 10, che reca disposizioni sulla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne gli articoli da 11 a 14, che recano norme sull'assegnazione e sulla destinazione di giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali, nonché sulle supplenze e sulle applicazioni, rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 23.

In merito agli articoli 15 e 17, in materia di organizzazione dell'ufficio e funzioni dei vice procuratori onorari, per quanto attiene alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari mediante utilizzo delle risorse già disponibili, non formula osservazioni nel presupposto, sul

quale considera opportuna una conferma, che tali adempimenti non incidano sull'esercizio delle altre attività istituzionali, finanziate a valere sulle medesime risorse. Per i profili connessi al regime delle indennità rinvia al successivo articolo 23.

Riguardo all'articolo 18, che reca norme sulla durata dell'ufficio e sulla conferma, rinvia a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 23.

In merito all'articolo 19, che reca disposizioni in materia di astensione e recusazione, non ha osservazioni da formulare, data la natura ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto riguarda gli articoli 20 e 21, che recano disposizioni in materia di doveri del magistrato onorario, decadenza, dispensa e revoca, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 22, sulla formazione dei magistrati onorari, rileva che l'articolo disciplina la formazione permanente dei magistrati onorari, il cui numero, a regime, in base alle indicazioni della relazione tecnica riferite all'articolo 23, dovrà raggiungere le 8.000 unità (3.000 circa in più rispetto alle attuali). La relazione tecnica indica invece, ai fini della determinazione dell'onere per le attività in esame, un numero di 1.500 magistrati onorari. In proposito considera opportuno acquisire chiarimenti.

Riguardo agli articoli da 23 a 26, che recano norme sulle indennità e il regime previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari, rileva che la quantificazione è coerente con i parametri e le ipotesi assunti dalla stessa relazione tecnica.

Sotto il profilo delle voci di spesa considerate dalla relazione tecnica ai fini della stima, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che dette voci siano conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e che la medesima disciplina risulti idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione, suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico.

Riguardo agli articoli da 27 a 29, che recano disposizioni sull'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la prevista dotazione organica dei giudici di pace e il relativo impegno lavorativo – limitato a due giorni alla settimana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 – siano coerenti, tenuto conto dei dati statistici pregressi, rispetto al complesso dei compiti individuati dalle norme in esame. In ordine a tali profili ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere l'eventualità di ulteriori stanziamenti connessi ad esigenze operative aggiuntive.

In merito agli articoli da 30 a 32, che recano disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 23.

Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34, che prevedono disposizioni transitorie e abrogazioni, con riferimento alle disposizioni che prevedono la destinazione in supplenza o in applicazione, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, al giudice onorario di pace assegnato all'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

In merito all'articolo 35, che prevede un monitoraggio, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività in oggetto, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, rientrano tra le ordinarie attività istituzionali della Direzione generale di statistica.

Riguardo all'articolo 36, che prevede disposizioni finanziarie e finali, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

**Atto n. 419.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la quale reca, tra l'altro, all'articolo 9, i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

In particolare, lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge n. 106 del 2016. Il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.

In particolare, fa presente che lo schema in esame si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2 richiama i principi e i criteri della delega conferita al Governo, in attuazione dei quali lo schema provvede alla revisione organica dell'istituto del cinque per mille e a disciplinare la destinazione del relativo contributo in base alle scelte espresse dai contribuenti.

L'articolo 3 individua le finalità e i soggetti destinatari della scelta del contribuente, secondo una logica di continuità con la vigente normativa.

In particolare, il comma 1 prevede, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, che una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: *a)* sostegno degli enti, di cui all'articolo 1 della legge n. 106 del 2016, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m)*, della medesima legge; *b)* finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; *c)* finanziamento della ricerca sanitaria; *d)* attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; *e)* sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Resta inoltre ferma la destinazione della quota del cinque per mille a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, introdotta tra le finalità ammissibili al beneficio del 5 per mille a decorrere dal 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati alla lettera *a)* dell'articolo 3: tale lettera individua quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, anziché riproporre l'elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc., come

invece previsto dall'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 40 del 2010.

Come precisato nella relazione illustrativa, la nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 3 disciplina l'applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno solare successivo a quello di operatività del Registro. Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 40 del 2010.

In sostanza, il comma 2 opera una abrogazione implicita delle disposizioni dell'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera *a*), del decreto-legge n. 40 del 2010, laddove prevede che esse non siano più applicabili successivamente all'operatività del Registro nazionale.

L'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali.

L'articolo 5 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina rinvia al medesimo DPCM di cui all'articolo 4. In particolare, il suddetto DPCM dovrà fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cosiddetto « inop-

tato », riguardante le « scelte non espresse ». A tale ultimo riguardo, ritiene che si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di precisare che gli enti iscritti nella sezione « Organizzazioni di volontariato » del Registro partecipano al riparto delle somme relative alle scelte non espresse se destinatari di somme non superiori al limite di importo fissato dallo stesso DPCM.

L'articolo 5 prevede altresì che con il medesimo DPCM siano stabilite anche le modalità per il pagamento del contributo ed i termini entro cui i beneficiari debbono comunicare, alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme loro assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. La norma prevede che la mancata o tardiva comunicazione dei dati comporta la decadenza dal beneficio delle somme ad essi attribuite. Dette somme – fatta eccezione per i casi di contenzioso con i beneficiari – vanno ad incremento, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, del Fondo per il riparto del 5 per mille per l'esercizio successivo.

Al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, l'articolo 6 stabilisce che per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente. Le modalità attuative della disposizione sono demandate anch'esse al DPCM di cui all'articolo 4.

L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie intese alla sensibilizzazione sulla destinazione del medesimo contributo. In aggiunta, rispetto alla normativa vigente, si prevede, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.

L'articolo 8 introduce obblighi di trasparenza e di informazione, a carico dei beneficiari e dell'amministrazione erogatrice sulla destinazione delle somme derivanti dal 5 per mille. Sui soggetti beneficiari grava un duplice obbligo: il primo concerne la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, e la trasmissione dello stesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, unitamente alla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (comma 1); il secondo obbligo, non previsto dalla vigente disciplina, concerne la pubblicazione, sul proprio sito *web*, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i 7 giorni successivi (comma 2).

Segnala che in base alla vigente disciplina, secondo quanto recentemente disposto dal DPCM 7 luglio 2016 (che ha introdotto l'articolo 12-*bis* nel DPCM 23 aprile 2010), grava invece sulle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito *web*, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative al rendiconto medesimo, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, la norma in esame introduce, in caso di inadempimento, un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora persista l'inadempimento, l'applicazione di una sanzione pecuniaria corrispondente al 25 per cento del contributo percepito (comma 3).

La disciplina di dettaglio, comprensiva delle modalità di versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, è demandata al DPCM di cui all'articolo 4.

Sulle amministrazioni erogatrici grava l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web* l'elenco dei destinatari con l'indicazione

dell'importo, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, nonché il *link* al rendiconto pubblicato sul sito *web* del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario (comma 4).

Il comma 5 dispone, infine, che in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte amministrazioni erogatrici, trovano applicazione nei loro confronti le sanzioni previste dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendosi che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed, infine, l'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del decreto-legislativo in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.**

**Atto n. 416.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e le relative procedure contabili. Lo schema è adottato in attuazione del comma 86 della legge di stabilità 2013, che demanda ad un regolamento governativo la definizione delle modalità applicative delle citate norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 5, che recano norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale, segnala che il provvedimento in esame definisce le modalità applicative delle norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

Tanto premesso, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo i predetti risparmi già computati con riferimento al citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Poiché il testo dello schema di decreto in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM(2017)147 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	27

##### RISOLUZIONI:

7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	24
7-01260 Ribaudou: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	24

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

##### **La seduta comincia alle 14.35.**

**Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale».** (COM(2017)147 final).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Petrini, aveva già presentato, in occasione della precedente seduta di esame della Relazione, una proposta di documento finale, la quale è stata successivamente riformulata dallo stesso relatore (*vedi allegato*) e trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, illustra brevemente la sua proposta di documento finale, che ha provveduto a riformulare inserendovi un'ulteriore premessa, in cui si sottolinea positivamente come la determinazione della Commissione europea verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali sia testimoniata dalla recente presentazione, l'8 giugno 2017, di una comunicazione che dà conto dell'attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, a due anni dal suo avvio, nella quale si evidenzia come siano

stati realizzati circa due terzi delle 33 azioni previste e si definisce il calendario delle nuove proposte che la Commissione europea intende presentare nei prossimi mesi in materia.

La Commissione approva la proposta di documento finale come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il presentatore aveva illustrato il contenuto della risoluzione. Informa quindi che il Ministero per lo sviluppo economico, il quale ha competenza su numerosi aspetti affrontati dalla risoluzione, ha chiesto di poter ulteriormente approfondire il contenuto dell'atto di indirizzo.

In tale contesto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01260 Ribaud: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 30 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il presentatore aveva illustrato il contenuto della risoluzione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva in primo luogo come la risoluzione verta sulle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Al riguardo l'atto di indirizzo evidenzia il fatto che, secondo l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, ai fini della detrazione d'imposta e quindi del rimborso, è necessario che la spesa sostenuta riguardi beni strumentali i quali, utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore, siano da questo posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e, in quanto tali, fiscalmente ammortizzabili: per cui deve trattarsi di immobilizzazioni materiali (articolo 102 del TUIR) o immateriali (articolo 103 del TUIR).

In base alla ricostruzione operata dalla risoluzione, detta impostazione contrasterebbe con l'orientamento della Corte di Giustizia e con la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, che, nella sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, ha stabilito a favore del locatore la possibilità di



detrarre l'IVA assolta per i lavori di ristrutturazione di un immobile non di proprietà costituente bene destinato all'esercizio dell'attività d'impresa.

In tale contesto la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, affinché l'Amministrazione finanziaria si uniformi al suddetto orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza, riconoscendo il rimborso dell'IVA assolta sul costo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condotto in locazione da parte del contribuente e costituente bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa, in quanto si tratta di un'eccedenza formatasi in relazione a costi per migliorie di beni di terzi eseguite al fine di migliorare la redditività dell'impresa.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, rammenta che la detrazione e il rimborso dell'eccedenza detraibile sono entrambi meccanismi volti a garantire il principio della neutralità dell'IVA nei cosiddetti « passaggi intermedi », ossia nelle operazioni del ciclo produttivo e distributivo del bene o servizio prima che quest'ultimo giunga al consumatore finale, soggetto inciso dall'imposta. Tuttavia, nel sistema dell'IVA, i due strumenti sono differenti, sia sotto il profilo soggettivo sia con riguardo ai requisiti necessari, posto che il presupposto del diritto del cessionario o del committente alla detrazione è costituito dalla generica inerenza del bene o servizio all'attività d'impresa, mentre la facoltà di rimborso dell'eccedenza dell'IVA detraibile è riconosciuta al cedente o prestatore solo al ricorrere di una delle condizioni indicate dall'articolo 30, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o in altre disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

A tale proposito rileva inoltre come la *ratio* della norma sia quella di circoscrivere la platea dei contribuenti che possono utilizzare lo strumento del rimborso, consentendo solo in casi eccezionali un più veloce recupero dell'imposta assolta, in conformità con l'articolo 183 della Diret-

tiva 2006/112/CE, secondo cui « Qualora per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo le modalità da essi stabilite ».

Ciò premesso, l'articolo 30, secondo comma, lettera c), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consente di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile « limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche ».

In tale ambito precisa altresì come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13315 del 2013, abbia chiarito che il rimborso compete anche se i beni sono stati acquistati mediante contratti di appalto, ovvero mediante altri tipi di contratto che comportano comunque il trasferimento della proprietà. La medesima sentenza specifica che, per identificare i beni ammortizzabili, occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi, in particolare ai citati articoli 102 e 103 del TUIR.

Segnala inoltre come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24779 del 2015, in relazione a un'ipotesi di spese sostenute per la costruzione di un complesso turistico su un terreno detenuto in regime di comodato, abbia accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, affermando che il rimborso a sensi dell'articolo 30, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 « [...] deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa [...] debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali od immateriali da identificarsi con beni di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato la proprietà o un altro diritto reale di godimento ed in ogni caso il potere di disporre di essi come proprietario ».

Al riguardo sottolinea altresì come il giudice di legittimità abbia evidenziato che « [...] il rapporto tra detrazione e rimborso, evidentemente supposto in ragione della centralità sistematica del principio di neutralità, non ubbidisce alla regola di una correlazione obbligata e necessaria, di modo che non si possa dare l'una in difetto dell'altro e viceversa. Basti solo pensare, per escludere ogni vincolo di biunivocità, che la facoltà del rimborso compete all'acquirente, mentre la detrazione è un diritto che l'ordinamento riconosce al cedente prestatore. Né poi è trascurabile il fatto che, secondo una comune linea di pensiero, la norma sul rimborso risponde alla *ratio* di consentire agli operatori economici, che effettuano operazioni di investimento, un più veloce recupero dell'imposta assolta con riferimento ai beni acquistati ed evitare così un aggravio della propria posizione finanziaria. Essa attribuisce invero una facoltà di natura eccezionale che non trova corrispondenza nell'ordinaria esercitabilità che qualifica il diritto alla detrazione ».

Rileva quindi come la Suprema Corte non abbia disconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, ma abbia distinto tale diritto da quello di procedere alla richiesta di rimborso, con una soluzione che appare coerente con la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e col menzionato articolo 183 della Direttiva 2006/112/CE. Pertanto, con riferimento alla questione in argomento, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il suo consolidato orientamento di prassi risulta coerente con l'avviso della Corte di Cassazione, come recentemente declinato nella citata sentenza n. 24779 del 2015.

Come già ricordato, infatti, in tale pronuncia i giudici di legittimità hanno chiarito che, per individuare i beni ammortizzabili, occorre far riferimento agli articoli 102 e seguenti del TUIR, in base ai quali, in linea generale, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente

dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea la rilevanza del problema sotteso alla risoluzione in discussione, evidenziando come la Corte di cassazione e la Corte di giustizia dell'Unione europea abbiano assunto posizioni contrastanti sulla disciplina concernente il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa alle spese di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati all'attività d'impresa. Sottolinea quindi come, in tale contesto, occorra comprendere se il Governo intenda operare un intervento normativo per fare completa chiarezza su tale tematica, rispetto alla quale considera necessario assicurare un trattamento tributario omogeneo a tali fattispecie, atteso che, sia nell'ipotesi di fabbricati di proprietà, sia nell'ipotesi di fabbricati in locazione, ci si trova comunque di fronte a situazioni analoghe, trattandosi sempre di diritti reali su immobili.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI ritiene che gli elementi da lei forniti sulla problematica affrontata dalla risoluzione possano consentire di fare chiarezza su tale tematica; peraltro, si riserva di valutare con il Viceministro Casero, che detiene la delega sulle questioni attinenti al sistema tributario, l'opportunità di un intervento normativo del Governo in merito, rilevando comunque come il potere legislativo spetti in primo luogo al Parlamento.

Francesco RIBAUDO (PD) ringrazia la Sottosegretaria per gli elementi forniti e per il lavoro finora svolto in materia, evidenziando tuttavia come si sia ormai sviluppato un ampio contenzioso su tale questione, ritenendo quindi che un atto normativo potrebbe eliminare le controversie insorte in merito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» (COM(2017)147 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione della Commissione europea «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale» COM(2017)147 final;

premessi che:

la Relazione fa il punto sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano;

merita pieno apprezzamento la decisione di monitorare lo stato di attuazione di politiche a largo spettro, come l'unione dei mercati dei capitali, perché consente di verificare in che misura le strategie adottate a livello europeo si traducono in iniziative concrete, nonché, eventualmente, di apportare le modifiche necessarie sulla base degli esiti prodotti;

l'unione dei mercati dei capitali costituisce, in effetti, una delle iniziative più rilevanti assunte a livello europeo negli ultimi anni in risposta all'esplosione, nel 2008, della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra;

il progetto si inserisce nell'ambito delle diverse misure poste in essere per salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'Unione europea e per ridurre i danni provocati dalla contrazione del credito

prodottasi a causa della vulnerabilità dell'economia reale, per un verso, e del sistema creditizio, dall'altro;

la condizione di criticità in cui tuttora versano i sistemi bancari in alcuni Paesi dell'area euro determina la necessità di attivare canali alternativi in grado di indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi, potenziando il ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensioni e le assicurazioni, anche sulla base delle esperienze più avanzate in ambito extra-europeo;

a tale riguardo occorre considerare attentamente le peculiarità del sistema economico italiano, nel quale ad esempio circa il 47 per cento dell'occupazione è riconducibile alle micro e piccole imprese, che presentano un indebitamento medio maggiore delle imprese degli altri Paesi UE e fanno ricorso, per l'accesso al credito, quasi esclusivamente al sistema bancario;

appare condivisibile l'obiettivo della Commissione europea di promuovere una maggiore mobilità transfrontaliera dei capitali, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e burocratici, in modo da consentire il miglior utilizzo dei capitali stessi;

in questa prospettiva assume particolare importanza l'obiettivo, delineato dalla Commissione europea, di rilanciare le cartolarizzazioni, strumento utile per alleggerire la mole dei crediti in sofferenza, mettendo insieme un pacchetto di diversi crediti e collocandolo tra gli inve-

stitori qualificati: al riguardo, è opportuno segnalare che il 30 maggio 2017 i colegislatori dell'Unione europea – Parlamento europeo e Consiglio dei ministri – hanno raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che instaura un quadro europeo per le cartolarizzazioni (COM(2015)472);

analogamente, va accolta con favore l'approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il 30 maggio 2017, della proposta di regolamento che modifica la disciplina relativa ai fondi europei per il *venture capital* e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461), che dovrebbe mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;

occorre sottolineare positivamente come la determinazione della Commissione europea nel procedere alla realizzazione dell'unione dei mercati dei capitali sia ulteriormente testimoniata dalla presentazione, l'8 giugno 2017, di una comunicazione che dà conto dell'attuazione del Piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali, a due anni dal suo avvio, comunicazione la quale evidenzia come siano stati realizzati circa due terzi delle 33 azioni previste e definisce inoltre il calendario delle nuove proposte che la Commissione europea intende presentare nei prossimi mesi, le quali dovrebbero essere costituite da: una proposta legislativa su un prodotto pensionistico individuale paneuropeo; una proposta legislativa per un quadro comune dell'UE sulle obbligazioni garantite, al fine di aiutare le banche a finanziare le proprie attività di prestito; una proposta legislativa in materia di valori mobiliari, al fine di aumentare la certezza del diritto in materia di detenzione di titoli in un contesto transfrontaliero;

la decisione del Regno Unito di avviare il processo di uscita dall'Unione europea può offrire l'occasione utile per canalizzare verso i mercati finanziari del Continente quota parte degli investimenti attualmente impiegati nel *London Stock Exchange*;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

## UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) nel prosieguo dei negoziati in sede europea e nelle successive fasi di attuazione e revisione a medio termine dell'unione dei mercati dei capitali, il Governo dovrà attivarsi affinché le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea non pregiudichino, ma anzi offrano nuove opportunità di crescita per i risparmiatori, così come per il sistema produttivo nazionale, tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa riscontro la debolezza del *venture capital* e del *private equity*, oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali ad aprirsi al capitale di rischio;

b) le difficoltà incontrate dalle imprese italiane, soprattutto dalle PMI, nell'ottenere finanziamenti, aggravatesi in occasione della crisi e del conseguente acuirsi del cosiddetto *credit crunch*, devono indurre a cogliere l'occasione costituita dal processo di unione dei mercati dei capitali per individuare e sviluppare strumenti di finanziamento alternativi, tra i quali ad esempio le cambiali finanziarie e i *mini-bond*, a cui le micro e piccole imprese possano accedere, al di fuori del sistema bancario, per finanziare le proprie attività ed essere maggiormente competitive;

c) in ogni caso, il processo di armonizzazione dei mercati dei capitali in ambito europeo dovrà salvaguardare le specificità positive dei sistemi nazionali, attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici;

d) occorre incoraggiare la predisposizione di testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione europea intende adottare in materia, anche riducendo le conseguenze negative derivanti dal cosiddetto *gold plating*, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare, di fatto, una sorta di concorrenza sleale;

e) per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, meritano apprezzamento i progressi già conseguiti con la recente approvazione delle pro-

poste in materia di cartolarizzazioni e di *venture capital*, che dovranno trovare al più presto piena attuazione, in modo da allineare i mercati dell'Unione europea a quelli più avanzati, a partire dagli Stati Uniti;

f) è opportuno sostenere le misure volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministrativi e burocratici in materia di mobilità transfrontaliera dei capitali e di promozione di forme più avanzate di investimento e di accesso al credito da parte dell'economia reale, nella misura in cui tali oneri non rispondano a esigenze reali ma comportino solo inutili complicazioni.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 30

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Seguito delle comunicazioni della Presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017 ..... 32

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**Nuovo testo C. 4220 Governo.**  
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione giustizia sull'atto C. 4220, il cui titolo iniziale era «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale». Specifica che, in realtà, il nuovo testo non comprende più deleghe legislative, bensì un intervento diretto, che reca novelle al codice penale e al codice di procedura penale. Quella al codice penale consiste in via principale nell'introduzione di un titolo VIII-*bis* che ricomprende nuove fattispecie di reato. In particolare, vengono previsti il furto di beni culturali, l'appropriazione indebita di beni culturali, la ricettazione di beni culturali, il riciclaggio di beni culturali, l'illecita detenzione di beni culturali, il danneggiamento di beni culturali e altre fattispecie così impostate. In sostanza, il nuovo testo del disegno di legge replica – salve talune altre figure di reato – le incriminazioni ordinarie già contenute nel codice, con la specificazione relativa all'oggetto della condotta. Sul piano generale, osserva che

il patrimonio culturale italiano è un bene prezioso che reclama certamente la tutela penale. Da ormai quarant'anni, in Italia si è affermato un consenso per cui lo strumento penale può e deve essere apprestato dal legislatore rispetto a interessi e valori che hanno dignità costituzionale. L'articolo 9 offre, certamente, una chiara indicazione di come il patrimonio storico e artistico della Nazione sia considerato meritevole della tutela giuridica più intensa. Rende noto che durante l'esame in sede referente sono stati acquisiti diversi pareri, tra cui quello della professoressa Paola Severino, Ministro della giustizia del Governo Monti, la quale ha sottolineato come una riforma della legislazione penale in materia di beni culturali si conformerebbe anche ad accordi internazionali. La professoressa Severino ha ritenuto preferibile la soluzione individuata di coniare nuove fattispecie penali (e non mere aggravanti dei reati già previsti dall'ordinamento), per evitare che le nuove disposizioni ricadano sotto il regime delle circostanze del reato. Per evitare che la gravità che il legislatore vuole attribuire ai fatti di traffico, trafugamento e sottrazione di beni culturali rientri nel regime di compensazione delle circostanze, la Commissione giustizia ha dunque scelto di individuare fattispecie autonome di reato distinte da quelle ordinarie e punite con pene sensibilmente più alte. Tale scelta è motivata anche dal fatto che alcuni strumenti investigativi e cautelari (come, per esempio, la custodia in carcere o le intercettazioni telefoniche) presuppongono determinati quadri edit-tali di pena che non sono superati attualmente dalle fattispecie ordinarie. Sottolinea che questo intervento legislativo porterebbe, conseguentemente, all'abrogazione delle fattispecie contravvenzionali del codice penale (si vedano gli articoli 733 e 734) e del codice dei beni culturali, su cui la Commissione giustizia ha anche acquisito il contributo dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione. Nel complesso, le ragioni del disegno di legge, come esso si presenta a seguito di questa novella legislativa, appaiono chiare e in

gran parte condivisibili, visto che sono orientate al rafforzamento della protezione penalistica nei riguardi del nostro patrimonio culturale. Resta tuttavia aperto il dibattito sulla tecnica legislativa usata, vale a dire quella di aver duplicato numerose fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento penale, le quali potrebbero anche essere modificate in modo più circoscritto. Ritiene, altresì, necessario approfondire come la nozione stessa di bene culturale possa essere trasposta semplicemente nella descrizione delle condotte dei nuovi reati, specie alla luce della disciplina degli articoli da 10 a 13 del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Anche la nuova fattispecie (prevista nel comma 3 dell'introducendo articolo 518-*octies*) della falsa attestazione sul valore di un bene culturale ripropone il classico tema penalistico sulla falsità delle valutazioni, cioè di quei dati di fatto che non sono suscettibili di accertamento incontrovertibile (come per esempio l'esistenza in vita o la morte di una persona) ma di giudizi di valore, come tali esposti alla soggettività e dunque non necessariamente veri o falsi. Si riserva, comunque, di proporre l'espressione di un parere favorevole alla luce del dibattito.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, ricordando che all'Italia è riconosciuto un ruolo d'avanguardia nel campo delle azioni di contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, formula l'auspicio che la Commissione renda un parere positivo senza proporre modifiche al testo approvato dalla Commissione giustizia.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ha colto sfumature diverse tra la posizione della relatrice e quella del Governo. Spera che la Commissione vorrà esercitare fino in fondo il suo ruolo di analisi del testo e cerchi di porre un limite allo slancio panpenalistico, cui troppo spesso si è assistito in questa legislatura. La deterrenza si ottiene con disposizioni, anche severe, ma mirate e meditate, non con le grida manzoniane.

Marisa NICCHI (MDP), concordando con quanto ha appena ascoltato, crede che più che l'indiscriminato ricorso allo strumento penale e all'aumento delle sanzioni sarebbe più proficuo ragionare sul piano della prevenzione.

Bruno MURGIA (FdI-AN) considera invece il testo predisposto dalla Commissione giustizia un ottimo punto di partenza. Anche recenti episodi di cronaca dimostrano come la guardia si stia abbassando e come il patrimonio culturale delle nostre città resti esposto alla sciatteria e al vandalismo. Ben vengano allora norme chiare e dure.

Luigi GALLO (M5S) deve constatare che il provvedimento predispone una strumentazione penalistica molto rigorosa. Dubita tuttavia che la leva sanzionatoria sia la principale per la tutela dei beni culturali. Al segnale di natura penale si deve accompagnare una strategia educativa. È dell'avviso che debba innanzi tutto essere promosso nelle scuole un approccio sistematico alla cultura, introducendo il cosiddetto « *service learning* » attraverso appositi protocolli che prevedano l'apprendimento delle materie umanistiche, direttamente nei diversi siti dislocati sul territorio. Se le scuole potessero coinvolgere gli studenti in veri e propri progetti culturali oggi, sarebbe più probabile avere cittadini preparati e attivi nella salvaguardia del nostro patrimonio domani.

Umberto D'OTTAVIO (PD) tiene a distinguere i vari aspetti: per un verso c'è la problematica evocata dal collega Gallo sull'educazione dei giovani; per altro verso c'è quello repressivo di cui non ci si può privare. Al riguardo, nondimeno, si deve porre mente alla differenza tra il conseguire l'effetto della certezza della pena e lo stabilire quale essa debba essere e come debba essere scontata. Se la certezza della sanzione è un obiettivo che condivide, la previsione del carcere lo persuade di meno. Troverebbe più consono prevedere per i colpevoli di reati in danno del patrimonio culturale forme di servizio sociale finalizzato alla

tutela dei beni danneggiati. Una simile sanzione sarebbe anche più fedele al principio della rieducazione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), citata la collaborazione tra il FAI e le scuole, rimarca che sia le buone pratiche nate spontaneamente nel circuito delle istituzioni scolastiche sia l'attuazione della legge n. 107 in punto di alternanza scuola-lavoro producono effetti proficui nei ragazzi che imparano la bellezza e lo legano a un vissuto di esperienza spontanea e non a un obbligo. Crede che la filosofia della tutela e della valorizzazione debba risiedere in impostazioni di questo tipo.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, non si nasconde l'importanza degli aspetti messi in luce dai colleghi Gallo e Malpezzi, né intende sottovalutare i rilievi del collega Palmieri. Deve solo ripetere che una più marcata tutela penale del patrimonio culturale italiano obbedisce alla maturazione di un consenso internazionale cui il Governo ha inteso dare impulso. Si riserva a ogni modo di prendere nella debita considerazione gli elementi del dibattito ai fini della redazione della sua proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Seguito delle comunicazioni della Presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° giugno 2017 è stata depositata una proposta di



relazione, la quale è stata successivamente oggetto di integrazioni in ragione degli interventi dei colleghi.

Dopo interventi di Camilla SGAMBATO (PD), Marisa NICCHI (MDP) e Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, annun-

zia che – dopo l’approvazione – la relazione verrà inviata al Ministro della giustizia. Nessun altro, chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo  
(Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 34

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza  
del presidente Ermete REALACCI.*

##### La seduta comincia alle 14.

##### Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.

**Nuovo testo C. 4220 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il disegno di legge C. 4220 del Governo, recante disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale, nel nuovo testo adottato il 1° giugno scorso dalla Commissione Giustizia, che nel corso dell'esame del provvedimento ha ravvisato l'opportunità di trasformare i principi e criteri direttivi di delega previsti dal testo originale del disegno di legge in disposizioni direttamente precettive, al fine di escludere qualsiasi discrezionalità nella

formulazione di norme penali da parte di un organo diverso dal Parlamento.

Il provvedimento, composto da 6 articoli, ha l'obiettivo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale, favorendone la coerenza sistematica, introducendo nuove fattispecie di reato, innalzando le pene vigenti, nonché introducendo aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

A tal fine, l'articolo 1 introduce nel codice penale il titolo VIII-BIS Dei delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 articoli, che: introducono il delitto di furto di bene culturale – con una pena base significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto – nonché i delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, delineandone i contorni penali e processuali penali; prevedono l'aggravante del delitto di devastazione e saccheggio, quando la condotta riguarda beni culturali o istituti e luoghi della cultura, del delitto di esportazione illecita, quando il bene culturale ha un valore rilevante, nonché dei delitti di ricettazione e riciclaggio, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali; introducono una nuova fattispecie penale per punire l'illecita detenzione di un bene culturale; innalzano le pene per il delitto

di alienazione dei beni culturali; inaspriscono le pene per il reato di contraffazione di opere d'arte; prevedono il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali; prevedono un'aggravante quando il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale o sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; prevedono la confisca penale obbligatoria per i reati contro il patrimonio culturale.

Il medesimo articolo 1 interviene ad inserire nel codice penale l'articolo 707-*bis* al fine di introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, integrando la formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 51, al fine di attribuire, anche nel caso di delitti di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, le funzioni di pubblico ministero ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'articolo 3 interviene a integrare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di

cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, con l'inserimento dei nuovi delitti introdotti con l'articolo 1.

L'articolo 4 del provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che reca la disciplina generale delle operazioni sotto copertura, estendendo la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria anche nel caso di attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali.

In conseguenza della modifica del quadro sanzionatorio in materia di beni culturali, l'articolo 5 reca le necessarie abrogazioni dei pertinenti articoli del codice penale e del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 6 infine dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento in relazione ai profili di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
5-10215 Covello: Orari dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Paola e Cosenza e loro coerenza con gli arrivi delle coincidenze da Roma .....	36
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	39
5-10649 Zaratti: Rinnovo dei certificati di competenza Imo Stcw per i lavoratori marittimi ....	37
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	40
5-10994 De Lorenzis: Sulla nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale .....	37
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) .....	41
5-11293 Fanucci: Adempimento delle azioni previste dalla « Road Alliance – Alleanza dell'Autotrasporto » sottoscritta il 31 gennaio 2017 .....	37
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) .....	42
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	38

#### INTERROGAZIONI

Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-10215 Covello: Orari dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Paola e Cosenza e loro coerenza con gli arrivi delle coincidenze da Roma.**

Michele ANZALDI (PD), in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per l'articolata e puntuale risposta fornita che, tuttavia, lo lascia solo parzialmente soddisfatto in ragione del fatto che i motivi che provocano la giusta esasperazione dei cittadini di quella parte del Paese per la situazione dei trasporti ferroviari che vivono sulla propria pelle restano, purtroppo, ancora senza soluzione.

Auspica che possa realizzarsi una più efficace collaborazione tra i competenti organi statali e regionali affinché la condizione del trasporto pubblico ferroviario possano migliorare, anche al fine di rispondere alle attese dei viaggiatori interessati.

**5-10649 Zaratti: Rinnovo dei certificati di competenza Imo Stew per i lavoratori marittimi.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filiberto ZARATTI (MDP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-10994 De Lorenzis: Sulla nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale.**

Arianna SPESSOTTO (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rap-

presentante del Governo. Ritiene, infatti, che in essa sia stata del tutto elusa una parte essenziale dell'interrogazione in titolo, cioè quella che concerne i legami di parentela – ma anche societari – del professor Patroni Griffi e le conseguenti problematiche di potenziale conflitto di interesse.

Questi, infatti, sarebbe parente del titolare della CDS marine s.r.l. «cantiere nautico», che è concessionaria di area demaniale marittima nel porto di Bari, e socio e amministratore delegato della società SAICAF Spa di Bari. Ricorda, inoltre, che Patroni Griffi avrebbe anche legami di parentela con la presidente del circolo della Vela di Bari, concessionario anch'esso di un'area demaniale marittima nel Porto di Bari.

Si riserva pertanto, di assumere ulteriori iniziative sul tema, d'intesa con il primo firmatario dell'interrogazione, il collega De Lorenzis.

**5-11293 Fanucci: Adempimento delle azioni previste dalla « Road Alliance – Alleanza dell'Autotrasporto » sottoscritta il 31 gennaio 2017.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Edoardo FANUCCI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta fornita che, a una prima valutazione, gli sembra testimoni la volontà dell'Esecutivo di voler affrontare positivamente gli aspetti di trasparenza e correttezza relativi alla tematica in oggetto. Considerata l'ampiezza e l'articolazione della risposta, pur confermando le sue prime positive valutazioni, si riserva tuttavia di approfondire con più calma quanto riferito.

Avvertendo, peraltro, che sono anche stati osservati casi di esterovestizione e altre pratiche non consentite, sottolinea che gli operatori italiani del settore devono essere adeguatamente tutelati da comportamenti scorretti – che spesso sono posti

in essere da parte dei vettori dell'Europa orientale – anche attraverso l'applicazione delle misure convenute nel Memorandum « Road Alliance – Alleanza dell'Autotrasporto ».

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.**

**C. 3537 Venittelli.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, a seguito di alcune richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 7 giugno, il rappresentante del

Governo si era riservato di illustrare l'orientamento dell'Esecutivo all'esito dell'istruttoria che era in corso di svolgimento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO in merito alla richiesta di delucidazioni da parte del relatore sulla mancata presentazione di un apposito disegno di legge governativo nonché sui rapporti tra le nuove prescrizioni e l'attuale normativa che regola la cantieristica del settore, segnala che il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha attualmente in istruttoria la predisposizione del disegno di legge su cui il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno già manifestato il proprio assenso all'ulteriore corso del provvedimento.

Per quanto concerne il rapporto tra la Convenzione in recepimento e l'attuale normativa, rappresenta la necessità che la proposta di legge all'esame individui, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità competente. Si segnala, infatti, che entrambi i dicasteri vengono individuati competenti per la Convenzione quadro sul lavoro marittimo OIL MLC 2006. Inoltre, segnala che non gli sono stati segnalati da parte dei competenti uffici governativi ulteriori elementi di criticità per la ratifica della citata Convenzione.

Per quanto concerne i rapporti tra la proposta di legge in oggetto e la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2017/159 del 19 dicembre 2016, segnala altresì l'assoluta coerenza tra la normativa internazionale e la norma di derivazione dell'Unione europea, provvedendo quest'ultima a riprendere la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca – Convenzione C 188 – sottoscritta a Ginevra il 14 giugno 2007.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**5-10215 Covello: Orari dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Paola e Cosenza e loro coerenza con gli arrivi delle coincidenze da Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, va premesso che, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da singoli Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono stabiliti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna Regione per il trasporto ferroviario nel proprio territorio.

Per quanto riferisce Trenitalia, dall'analisi dei ritardi nei mesi di gennaio e febbraio 2017 il treno 8877 è arrivato a

Paola con un ritardo medio contenuto nei tempi di coincidenza, superandoli solo in qualche caso, mentre il treno 8353 è arrivato a Paola con un ritardo medio di 8,5 minuti.

Pertanto, su indicazione della Regione Calabria, a partire dalla fine dello scorso mese di febbraio il treno Regionale 3693 è stato ritardato in partenza sino ad un massimo di dieci minuti, in modo da garantire la coincidenza con il treno 8353; inoltre, lo stesso treno 3693 è stato inserito nel prospetto dei treni pubblicizzati con possibile ritardo in partenza per attesa coincidenza.

## ALLEGATO 2

**5-10649 Zaratti: Rinnovo dei certificati di competenza Imo Stcw per i lavoratori marittimi.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione si riferisce nello specifico al rinnovo del certificato di competenza per quei marittimi che sono già in possesso di un certificato di competenza da Comandante, Direttore di Macchina e I Ufficiale di coperta o di Macchina.

La Convenzione STCW'78 prevedeva, anche prima degli Emendamenti Manila 2010, che il personale con funzioni direttive acquisisse tali competenze mediante apposito corso.

Nel 2007 l'Amministrazione italiana, al fine di garantire l'acquisizione delle suddette competenze, aveva optato per un maggiore servizio di navigazione in luogo del corso per evitare un aggravio, in termini economici e di tempo, ai marittimi.

Durante l'Audit di sorveglianza effettuato dall'EMSA nel 2007, tale opzione è stata considerata non conforme alla Direttiva europea e la Commissione europea ha ritenuto di aprire una Procedura di infrazione, la n. 2012/2210. Tale Procedura è stata chiusa nel marzo 2014 a seguito dell'emaneazione del decreto dirigenziale n. 1365/2013 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, di istituzione del corso Direttivo, con cui venivano definiti i programmi per l'acquisizione delle competenze direttive, come previsto dalla Regola II/2 e III/2 della Convenzione STCW nella sua versione aggiornata.

Successivamente, con l'Audit di sorveglianza del 2015, l'EMSA ha osservato che anche il personale già in possesso di un certificato di competenza doveva acquisire le competenze a livello direttivo. Quindi, alla luce di una rilevata incertezza circa l'obbligatorietà della frequenza, il Comando generale formulava specifici quesiti

alla Commissione europea, per la quale appare chiaro che la formazione del personale marittimo con ruoli dirigenziali avrebbe dovuto coinvolgere gli stessi non indipendentemente dalla data di acquisizione del titolo ma solo dalla entrata in vigore degli emendamenti '95. Peraltro, gli stessi sono entrati in vigore a livello internazionale nel 1997 ma l'Italia, avvalendosi della regola transitoria I/15 della Convenzione STCW/95, ne ha posticipato l'entrata in vigore al 2 febbraio 2002.

Con Circolare del 13 ottobre 2016 dei competenti uffici del MIT e del Comando generale, nel ribadire l'obbligatorietà dell'addestramento, è stato consentito al personale che effettua solamente traffico nazionale di partecipare al corso anche dopo il 1° gennaio 2017. Tale scelta è stata operata in virtù del fatto che i centri di addestramento erano affollati e quindi i marittimi che imbarcavano su navi che effettuano traffico internazionale avrebbero potuto avere problemi nel rinnovo del certificato ed eventuale perdita di imbarchi.

E ancora, con la circolare dal titolo Personale Marittimo – Serie: Formazione n. 033 del Comando generale non si è estesa l'applicazione in modo retroattivo ma si è ridotto il periodo temporale di applicazione precedentemente previsto e si è colmata la mancata formazione dei marittimi che hanno conseguito il titolo tra il 2 febbraio 2002 e fino alla piena implementazione del citato decreto dirigenziale n. 1365/2013 (sessione estiva di esami dell'anno 2014).

Sono comunque esclusi, sia dalla frequenza del percorso formativo che dall'esame finale, coloro i quali hanno conseguito la certificazione prima del 2 febbraio 2002.



## ALLEGATO 3

**5-10994 De Lorenzis: Sulla nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Informo innanzitutto che il 5 aprile 2017 il professor Ugo Patroni Griffi è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale di Bari.

Aggiungo che, a seguito del quesito posto dal MIT, l'ANAC, con delibera n. 1294 del 14 dicembre 2016, ha ritenuto l'insussistenza di cause di inconferibilità del predetto incarico all'interessato.

Inoltre, sul nominativo del professor Patroni Griffi è stata acquisita – il 9 novem-

bre 2016 – l'intesa della Regione Puglia, come prescritto dalla legge n. 84 del 1994,

L'individuazione del prof. Patroni Griffi appare peraltro funzionale all'avvio del nuovo Ente, avendo egli una specifica conoscenza della realtà socio-economica del bacino territoriale di riferimento e, quindi, ben potendo – in questa fase di *start-up* del riformato assetto organizzativo – assicurare da subito la piena operatività della nuova Autorità.

## ALLEGATO 4

**5-11293 Fanucci: Adempimento delle azioni previste dalla « Road Alliance – Alleanza dell'Autotrasporto » sottoscritta il 31 gennaio 2017.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferiscono i competenti uffici del MIT, successivamente alla firma del *Memorandum* recante l'Alleanza del trasporto (*Road Alliance*) firmata a Parigi il 31 gennaio 2017, per entrare nella seconda fase dell'iniziativa e confrontarsi sui metodi della possibile applicazione operativa dell'intesa, si è svolta a Parigi una riunione tecnica il 24 marzo scorso cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i paesi che hanno sottoscritto il documento.

Nell'occasione sono state approfondite opportunità e priorità, incluse le eventuali criticità, sui seguiti delle azioni, previa ricognizione della situazione specifica in essere sulle singole questioni in ciascuno dei paesi, anche per meglio precisare i punti sui quali la concordanza può essere considerata maggiore.

Ulteriori riunioni si sono svolte fra i rappresentanti degli stati membri in seno alle Ambasciate presso l'Unione europea dei singoli stati membri aderenti all'Alleanza e sono state scambiate osservazioni a livello amministrativo.

Predetti colloqui hanno in questa fase anche la funzione particolare di mantenere il contatto fra i Paesi in considerazione dell'avvenuta pubblicazione da parte della Commissione europea il 31 maggio scorso (e presentato ufficialmente ai Ministri dei trasporti nel Consiglio del successivo 8 giugno) del previsto pacchetto recante iniziative normative riguardanti soprattutto le materie che hanno fatto oggetto dell'intesa sull'Alleanza dei trasporti, incluse le questioni

sociali e le condizioni di lavoro, l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'accesso al mercato internazionale europeo, fra cui l'aspetto dei controlli.

La strategia in questione è finalizzata ad avere un peso nei negoziati che si terranno in sede UE, in specie per quegli aspetti che tutti o anche solo parte dei membri dell'Alleanza riterranno di importanza maggiore.

Con la presentazione ufficiale delle proposte di iniziativa normativa si avvierà presso gli organi europei la discussione sui contenuti specifici recati dal pacchetto, che verranno valutati dall'Italia anche nell'ottica della sostanza del testo del *Memorandum* sull'Alleanza dei trasporti.

In ordine all'attuazione concreta delle singole azioni va detto, fra l'altro, che l'Azione n. 8 riguarda la strategia posta in essere nell'ambito della CEMT – Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, organismo che si cala in seno all'ITF (*International Transport Forum*). In tale sede da parte italiana continuerà ad essere condotta un'azione improntata ad un'applicazione rigorosa delle disposizioni, favorendo l'applicazione del regime autorizzativo a tutti i trasporti per conto di terzi in ossequio al principio di necessaria professionalità di tutti gli operatori, promuovendo la qualità in generale senza aumenti della quota dei permessi, che causerebbe un incremento del trasporto stradale non auspicabile per le disarmonie dei mercati e per le esternalità ad esso connesse.

Lo sforzo dell'Italia, a conferma della sua linea ampiamente seguita in tale consesso internazionale, è quello di sensibilizzare i partner dell'Alleanza, aderenti anche all'ITF – CEMT, perché valutino ogni possibile convergenza su punti così importanti.

Per quanto concerne le Azioni n. 1 e 6, va confermato che margini di azione potranno essere seguiti nel negoziato europeo per la riforma normativa del quadro giuridico, mentre una maggiore riflessione sull'aspetto costi-benefici va posta riguardo allo sviluppo di altri organismi internazionali. Peraltro, già ora l'Italia partecipa all'organizzazione di cooperazione TISPOL attraverso il Ministero dell'interno.

In ordine all'Azione n. 1, peraltro, come MIT si è anche riflettuto su quali margini di intervento normativo possano residuare, aspetto che, al momento, non ha trovato ancora una soluzione da considerare matura.

In ogni caso, ai fini delle azioni del *Memorandum*, il medesimo è stato portato a conoscenza delle altre Amministrazioni direttamente coinvolte per competenza sui singoli problemi, fra cui il Ministero dell'interno per il fondamentale aspetto dei controlli, sempre in un'ottica di equilibrio fra i principi di tutela dei diritti e il corretto funzionamento del mercato.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) .....

44

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi l'8 giugno scorso, l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione,

proseguirà nella seduta di domani, 14 giugno 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Anna Giacobbe, per la sua relazione introduttiva.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, nel segnalare che la Commissione di merito ha concluso l'esame preliminare del provvedimento, senza approvare proposte emendative, fa presente che la proposta di legge consta di due articoli ed è volta a integrare la vigente disciplina inerente la compensazione dei crediti con le Pubbliche amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse, recata dagli articoli da 28-*bis* a 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 28-*bis* prevede la possibilità del pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali, mentre l'articolo 28-*ter* prevede, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, la possibilità di compensazione volontaria tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo. Il successivo articolo 28-*quater* dispone che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi,

liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa presentazione di apposita certificazione. Infine, l'articolo 28-*quinquies* disciplina la procedura per la compensazione dei crediti con le somme dovute nelle varie fasi del procedimento tributario.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-*sexies*, che lascia quindi impregiudicate le richiamate disposizioni in tema di compensazione e, in particolare, quella di cui all'articolo 28-*quater* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. In particolare, con una norma che — secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento — intende introdurre una compensazione « universale », si prevede che, su richiesta del soggetto creditore della pubblica amministrazione, possano essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

La norma, quindi, elenca nel dettaglio la tipologia dei debiti ammessi a compensazione, richiamando, in particolare, per quanto riguarda, le entrate erariali, le imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e l'imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto di interesse dalla Commissione, si fa inoltre riferimento ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative, e ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai

datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. A tale riguardo, occorre considerare che la norma richiama erroneamente una disposizione inesistente, intendendo — con ogni probabilità — fare riferimento all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale prevede che non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, i contributi previdenziali e assistenziali.

La disposizione prevede, inoltre, che siano compensabili i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ulteriori tipologie di entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Rispetto alla normativa vigente, occorre considerare in primo luogo che, allo stato, la compensazione con crediti derivanti da somministrazioni e forniture è consentita solo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Parimenti, l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede che la compensazione si applichi a crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che qualifica come tali tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del

1999. La proposta in esame si applica, invece, anche ai crediti nei confronti di società a prevalente partecipazione pubblica. Inoltre, per quanto attiene ai crediti compensabili la norma fa riferimento a somministrazioni e forniture di beni e servizi, mentre l'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 richiama i crediti per somministrazione, forniture e appalti. Le categorie di debiti compensabili appaiono sostanzialmente assimilabili a quelle compensabili ai sensi della normativa vigente, che fa riferimento ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Andrebbe chiarita, tuttavia, la portata della disposizione che fa riferimento ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative. La disposizione sembra, infatti, riferirsi a contributi e quote associative dovuti nei confronti degli enti di previdenza privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Ai sensi del comma 2 della novella, per i crediti di ammontare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore. Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 3, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia dettata dall'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Tali disposizioni, peraltro, si applicano solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e non sembrerebbero riferirsi alle società a prevalente partecipazione pubblica, richiamate dal comma 1 del nuovo articolo

28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il comma 4 si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-*quinquies* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

L'articolo 1, comma 2, della proposta in commento affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza del provvedimento in esame, che si applica ai redditi, *rectius* crediti, maturati e certificati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Conclusivamente, evidenzia che la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge indica che essa ha lo scopo di aumentare la liquidità delle piccole e medie imprese, per un ammontare pari a circa 30-35 miliardi di euro. Nel ritenere che si tratti di una finalità meritevole della massima considerazione, anche alla luce dei suoi potenziali effetti sul sistema economico, rileva l'esigenza di verificare an-

che attraverso opportuni approfondimenti in sede tecnica quali possano esserne le implicazioni sugli equilibri di cassa delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, su quelli degli enti previdenziali.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.45.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-09530 Argentin: Sull'attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta « Dopo di noi ») .....	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-11181 Valiante: Sulle strutture destinate al « Dopo di noi » nella regione Campania ....	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.**

**Atto n. 416.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 2017.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, ricorda che l'atto del Governo all'esame della XII Commissione, relativo ai profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale, è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha demandato ad un regolamento governativo di delegificazione – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – la definizione delle modalità applicative delle norme in materia, poste dai commi da 82 a 84 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché la determinazione delle relative procedure contabili. Segnala che la predetta intesa è stata sancita nella seduta del 22 dicembre 2016.



Ricorda, altresì, che rientra nel fenomeno della mobilità sanitaria la situazione di chi si trovi all'estero in temporaneo soggiorno, ma anche di chi, ad esempio, risiede all'estero da pensionato o lavora all'estero alle dipendenze di imprese italiane o come autonomo. A seconda del Paese dove devono essere eseguite le cure, il paziente può beneficiare dell'assistenza in forma diretta (ricevendo i servizi assistenziali senza anticipare le spese) oppure in forma indiretta (anticipando le spese e chiedendone successivamente il rimborso).

In particolare, i cittadini italiani che si spostano nell'Unione europea, in Svizzera, nello Spazio economico europeo e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell'assistenza sanitaria cosiddetta diretta, presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi. L'assistenza è, invece, indiretta in tutti gli altri Paesi.

Fa presente che il regolamento ha ad oggetto la disciplina delle procedure contabili relative ai costi e ai ricavi della mobilità sanitaria internazionale, non innovando in merito ai beneficiari della stessa, che restano quelli individuati dalla normativa vigente. Il provvedimento chiarisce le competenze tra Stato e regioni, in particolar modo per quel che concerne l'imputazione degli oneri economici, attraverso disposizioni volte ad evidenziare il nesso tra la residenza del cittadino e il finanziamento della regione per il funzionamento del Servizio sanitario, legittimando l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero di tale residente, sia dei ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri che ricevono prestazioni sanitarie da parte delle strutture regionali.

Fa presente, poi, che l'articolo 1 dello schema specifica l'oggetto del provvedimento.

La disciplina di cui all'articolo 2 attua il principio posto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e dai citati commi 82 e 83 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e credi-

torie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti – come Servizio sanitario – da un Paese estero, fa capo alle regioni ed alle province autonome e, tramite esse, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti (ovvero, per le partite creditorie, ai bilanci delle aziende le cui strutture abbiano erogato le prestazioni sanitarie al soggetto assistito da Paese estero).

I commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 mutuano tali disposizioni, specificando che i costi connessi alla mobilità sanitaria in oggetto restano a carico dello Stato, qualora essa riguardi un soggetto assistito dal Servizio sanitario nazionale e non residente in Italia. L'ambito della mobilità sanitaria in oggetto – come esplicita il comma 1 – concerne gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri Paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera ed i Paesi con i quali si siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria. Le partite debitorie e creditorie sono rappresentate dalle fatture inerenti alle prestazioni di assistenza sanitaria in esame (comma 2).

Il comma 6 demanda ad un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dell'imputazione dei costi in ipotesi residuali, in cui non è possibile l'applicazione meccanica del criterio della residenza in Italia o all'estero. Nell'ambito di tale rinvio ad un accordo in sede di Conferenza possono rientrare, tra l'altro, le situazioni relative ai soggetti titolari di pensione, corrisposta dallo Stato italiano o da istituti previdenziali italiani, che, trasferendo all'estero la propria residenza, restano a carico, come assistenza sanitaria, dell'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.

I commi 7, 8 e 13 stabiliscono le modalità per la determinazione, per ciascuna regione, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, degli acconti relativi alle partite debitorie e creditorie in oggetto e dei successivi conguagli. Queste modalità non si applicano alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome, che non partecipino al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale; riguardo a tali enti, i commi 11 e 12 prevedono che in caso di un saldo algebrico negativo nella mobilità sanitaria, essi provvedano al versamento del relativo importo in favore del bilancio dello Stato e in caso di un saldo algebrico positivo, il relativo importo sia ad essi attribuito mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato. I commi 3, 9 e 10 recano ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

L'articolo 3 attua il principio posto dal citato comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il successivo comma 85 ha previsto che si provveda con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti.

Ricorda, poi, che l'assistenza sanitaria indiretta in oggetto può concernere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i cittadini italiani che si trovino all'estero e che rientrino in determinate fattispecie, nonché i familiari dei medesimi. I rimborsi sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, mentre i rimborsi relativi a soggetti non residenti in Italia restano a carico del bilancio dello Stato. I commi da 2 a 5 ridefiniscono le procedure amministrative per l'assistenza indiretta in esame; le modifiche sono introdotte in relazione al trasferimento delle relative funzioni amministrative alle regioni o alle province autonome e, tramite esse, alle aziende sanitarie locali (le quali, in base alle nuove norme, decidono sui rimborsi, anche in base all'istruttoria inviata dall'ufficio consolare). Per i soggetti non residenti in Italia, restano ferme (comma 6) le attuali procedure, che fanno riferimento al Ministero della salute (oltre che alle rappresentanze diplomatiche e consolari). Il comma 7 richiama le norme vigenti sui

criteri per la determinazione dell'importo dei rimborsi per l'assistenza indiretta in oggetto e prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni si definiscano ulteriori modalità di rimborso.

L'articolo 4 disciplina l'imputazione finanziaria dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi e all'assistenza sanitaria, diretta o indiretta, resa all'estero in favore di lavoratori frontalieri o loro familiari, per i casi di urgenza verificatisi durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attività svolta dai suddetti lavoratori.

In particolare, il comma 1 prevede che i costi in oggetto siano imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, sembrerebbe opportuno valutare il rinvio alle « norme di attuazione » previste, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228 debba essere circoscritto ai soli costi di assistenza indiretta per i lavoratori frontalieri, considerato che gli altri costi di cui al comma 1 riguardano la diversa materia dell'assistenza diretta e che i profili relativi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sono oggetto anche del comma 7.

I commi da 2 a 9 definiscono le modalità contabili per l'attuazione del principio di imputazione alle regioni e province autonome dei costi. Ai sensi del comma 10, la disciplina di imputazione dei costi si applica anche alle spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti.

Rileva che il comma 1 dell'articolo 5 specifica che le regioni a statuto ordinario

fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale ad esse attribuite, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome il successivo comma 2 fa riferimento alle « norme di attuazione » previste (per il trasferimento alle medesime delle funzioni e degli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari) dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228. Il comma 3 reca, infine, una norma contabile transitoria.

In conclusione, segnala che il parere reso dal Consiglio di Stato nella seduta del 11 aprile 2017, allegato al presenta schema di decreto, evidenzia alcuni aspetti problematici. In particolare, ritiene meritevoli di una riflessione la considerazione circa l'assenza nella normativa vigente di una definizione precisa di « assistenza sanitaria in forma indiretta » e il rilievo relativo alla mancanza di strumenti di monitoraggio e verifica dei nuovi meccanismi di natura amministrativa e contabile.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere, segnalando che non è possibile apportare modifiche sostanziali senza vanificare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.**

**Atto n. 417.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.**

**Atto n. 418.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si era convenuto, essendone stata fatta richiesta, di procedere alla discussione unitaria degli schemi di decreto legislativo recanti, rispettivamente, il codice del Terzo settore (Atto n. 417) e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418), in considerazione della stretta connessione esistente tra i due provvedimenti. Ricorda, altresì, che nella stessa seduta era stata avviata la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame degli schemi di decreto in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-09530 Argentin: Sull'attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta «Dopo di noi»).**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ileana ARGENTIN (PD), replicando, si dichiara soddisfatta in ragione del grande lavoro svolto dal Governo, sottolineandone la capacità di avere ottenuto risposte adeguate anche da parte delle singole regioni, spesso portatrici di visioni tra loro differenti.

Valuta positivamente anche la previsione di misure relative alla progettualità nella fase che precede il «Dopo di noi». Reputa necessario l'avvio di un processo

volto a reperire risorse aggiuntive, auspicando anche un affiancamento su questo terreno da parte delle regioni.

Sottolinea che la legge n. 112 del 2016 costituisce un elemento essenziale in relazione a un processo di deistituzionalizzazione teso a favorire soluzioni domiciliari.

In conclusione, segnala l'esigenza di mantenere strettamente separate, rispetto al loro utilizzo, le risorse per il « Dopo di noi » e quelle del Fondo per le non autosufficienze.

**5-11181 Valiante: Sulle strutture destinate al « Dopo di noi » nella regione Campania.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, rileva che l'approccio adottato da alcune regioni rispetto a rilevanti problematiche sociali crea difficoltà in relazione al rispetto di impegni assunti, che presentano ricadute anche dal punto di vista occupazionale.

Con riferimento allo specifico caso oggetto della sua interrogazione, invita il Governo a sollecitare la regione Campania ad adottare le misure necessarie per trovare una soluzione alle problematiche segnalate.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**5-09530 Argentin: Sull'attuazione della legge n. 112 del 2016  
(cosiddetta «Dopo di noi»).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Argentin – inerente allo stato di attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta Dopo di noi) – passo ad illustrare quanto segue.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della predetta legge, il Ministro del lavoro – di concerto con il Ministro della salute e quello dell'economia e delle finanze – ha emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2016 che fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, stabilendo altresì la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'anno 2016 pari a 90 milioni di euro. Il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei conti lo scorso 13 febbraio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il successivo 23 febbraio.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le Regioni adottano – ai sensi dell'articolo 6, comma 1, decreto ministeriale 23 novembre 2016 – le linee di indirizzo dei programmi (indirizzi di programmazione) per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, da sottoporre. Tali indirizzi di programmazione sono comunicati al Ministero del lavoro che – all'esito di una attenta e accurata istruttoria – procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.

Il Ministero del lavoro ha pertanto richiesto alle Regioni di predisporre gli atti di programmazione di competenza da far pervenire allo stesso entro la fine di febbraio 2017 ai fini dell'esame. Informo, al

riguardo, che, ad oggi, tutte le Regioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, hanno provveduto all'invio degli indirizzi programmatici richiesti e che il Ministero del lavoro ha concluso positivamente le istruttorie relative alle programmazioni di 16 Regioni alle quali, pertanto, ha erogato le relative risorse per un importo totale di euro 86.040.000,00 pari ad al 95,6 per cento delle risorse complessivamente stanziare per l'anno 2016 (90 milioni di euro).

In particolare – in relazione alle cinque tipologie di interventi previste dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 2016 – le Regioni hanno destinato oltre il 27 per cento delle risorse complessivamente erogate ai percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine e agli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative con determinate caratteristiche; circa il 14 per cento di tali risorse ai percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile; oltre il 27 per cento a interventi per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative e, in via residuale, circa il 4 per cento a interventi per la permanenza temporanea al di fuori del contesto familiare.

Faccio inoltre presente che – al fine di accelerare le procedure e di scongiurare soluzioni di continuità – i Ministeri interessati hanno elaborato – sulla base dei criteri sperimentali previsti per l'anno 2016 – il decreto di riparto, per l'anno 2017, delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare, per un importo complessivo di 38,3 milioni di euro. Su tale decreto – attualmente alla firma dei Ministri concorrenti – è stata acquisita, il 20 aprile 2017, l'intesa della Conferenza Unificata. Una volta perfezionato il decreto, il Ministero del lavoro – nell'ambito della istruttoria finalizzata al trasferimento delle risorse alle Regioni – terrà conto anche della raccomandazione formulata in sede di Conferenza Unificata che prevede procedure semplificate per quelle Regioni che abbiano presentato indirizzi di programma in continuità con quelli già approvate nell'anno precedente.

Da ultimo, tengo a precisare che l'articolo 6, comma 5, decreto ministeriale 23 novembre 2016 stabilisce che le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare siano messe a disposizione del Ca-

sellario dell'Assistenza, istituito presso l'INPS, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione. Tali informazioni sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo dei soggetti beneficiari delle misure a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Parimenti – ai sensi dall'articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016 – le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate alle persone con disabilità gravissima, assistite nei territori regionali, sono trasmesse al Casellario dell'Assistenza da tutti gli enti erogatori degli interventi e sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di tali soggetti.

## ALLEGATO 2

**5-11181 Valiante: Sulle strutture destinate al «Dopo di noi»  
nella regione Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Valiante, inerente alle iniziative relative alle strutture residenziali destinate al «Dopo di Noi», con particolare riferimento alla Regione Campania.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che, con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2017, la Regione Campania ha indetto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande ai fini dell'erogazione – a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali – dei contributi per l'anno 2002, con contestuale impegno di spesa a valere sul bilancio gestionale 2007.

Con successivo decreto dirigenziale del 15 maggio 2008, la predetta regione ha istituito una apposita commissione di valutazione per l'esame dei progetti pervenuti sulla base dell'avviso pubblico e ha altresì riformulato l'impegno di spesa per l'apertura di nuove strutture residenziali destinate al «Dopo di Noi».

Successivamente, con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2009, la Regione Campania ha provveduto all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai contributi tra i quali quello presentato dall'associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Salerno. Con il medesimo atto inoltre la Associazione Temporanea di Scopo (ATS) – composta da Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Salerno (in qualità di capofila), dal Comune di Casal Velino (SA) e dalla cooperativa sociale Casa Nazaret – è risultata assegnataria del contributo per un importo totale di 332.874,00 euro, per il progetto denominato «La certezza del dopo».

Con decreto dirigenziale del 5 agosto 2009, si è provveduto a liquidare un acconto di 33.287,40 euro, pari al 10 per cento dell'importo totale del contributo concesso in favore dell'associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Salerno, per il progetto «La certezza del dopo».

Successivamente – a seguito della rinuncia di Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Salerno, al ruolo di capofila della ATS per il progetto «La certezza del dopo» e dell'uscita della cooperativa sociale Casa Nazaret – la giunta regionale ha autorizzato la cooperativa sociale Cilento service 2000 ad assumere il ruolo di capofila della nuova ATS per l'attuazione del progetto. Tale ATS risultava, pertanto, essere composta da Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Salerno, dal Comune di Casal Velino (Salerno) e dalla stessa Cilento Service 2000.

Con decreto dirigenziale del 9 settembre 2016, la Regione Campania ha liquidato alla cooperativa sociale Cilento service 2000, l'importo di euro 93.387,29 relativamente alle attività dalla stessa svolte dall'agosto 2013 al giugno 2014. Le ulteriori somme occorrenti per il pagamento dei successivi SAL (Stato Avanzamento Lavori) in favore della Cilento Service 2000 sono state colpite da perenzione amministrativa. L'amministrazione regionale ha pertanto provveduto a richiederne la reinscrizione in bilancio.

Lo scorso 13 marzo, la Cilento Service 2000 ha diffidato la Giunta e il Consiglio regionale ad adottare tutte le misure per

la reinscrizione in bilancio delle predette somme, ravvisando una competenza di tipo politico e non amministrativo.

Ciò posto, con specifico riferimento alla questione posta dall'interrogante, faccio presente che, con il decreto del 23 febbraio 2017 – emanato in attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta Dopo di Noi) – sono state ripartite tra le regioni le risorse, relative al 2016, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare complessivamente pari a 90 milioni di euro. Nello specifico, con il predetto decreto, sono state destinate alla Regione Campania risorse per un importo pari a euro 9.090.000,00.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, la Regione Campania ha elaborato, in conformità alla normativa vigente, le linee di indirizzo dei programmi (indirizzi di programmazione) per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare ivi compresi quelli relativi alle soluzioni alloggiative per le persone

con disabilità grave prive del sostegno familiare. I predetti indirizzi di programmazione sono stati sottoposti all'esame del Ministero del lavoro che, all'esito di una attenta e accurata istruttoria, li ha ritenuti coerenti con le finalità del decreto del 23 febbraio 2017, ammettendoli pertanto al finanziamento. In ogni caso, la concreta individuazione degli interventi da finanziare – ivi compresi quelli relativi alle soluzioni alloggiative – spetterà a ciascuno degli ambiti territoriali chiamati a dare concreta attuazione agli atti di programmazione regionale, ai quali la Regione Campania ripartirà le risorse del Fondo.

Da ultimo, per quanto riguarda il trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro alla Regione Campania, quest'ultima ha reso noto che sono in corso di predisposizione gli atti per l'acquisizione in bilancio delle stesse. Tali risorse sono comunque vincolate alla realizzazione di determinati progetti e non possono essere utilizzate per far fronte a pagamenti relativi alle annualità precedenti.



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-11407 Terrosi: Sulle funzioni e sull'organizzazione dell'istituenda « Direzione generale delle foreste .....	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....</i>	61
5-11460 Massimiliano Bernini: Sull'effettivo espletamento nell'anno in corso delle procedure, previste dal DM 27/11/2003, di controllo e campionamento sulle sementi di mais e soia estere .....	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....</i>	62

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	59
--	----

#### RISOLUZIONI:

7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ).	
7-01281 Catanoso: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	59

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	60
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop e Unci Agroalimentare e di rappresentanti del distretto del riso del Piemonte e del settore del riso della Lombardia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella 7-01240 Faenzi e 7-01272 Catanoso, relative a interventi a sostegno del settore del riso .....	60
--	----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

**La seduta comincia alle 13.05.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

**5-11407 Terrosi: Sulle funzioni e sull'organizzazione dell'istituenda « Direzione generale delle foreste.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, che giudica non sufficientemente dettagliata in relazione alla richiesta di informazioni in merito alla tempistica prevista per rendere operativa l'istituenda direzione generale delle foreste e per il rinnovo del contratto del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato e assegnato alla suddetta direzione.

Con riferimento alle informazioni richieste sulle nuove modalità di gestione dei beni demaniali, finora gestiti dal Corpo forestale dello Stato, osserva che la risposta del sottosegretario Castiglione non è del tutto completa. Pur essendo stato chiarito che, secondo quanto prevede lo schema di decreto interministeriale da adottarsi di concerto tra il MIPAAF, il Ministero della difesa, il Ministero degli interni e il MEF, e attualmente in fase di esame da parte degli ultimi due Dicasteri, tali beni saranno assegnati in parte all'Arma dei carabinieri, in parte al Corpo nazionale dei Vigili di Fuoco, evidenzia che non sono state fornite informazioni sulla questione specifica dei tempi per l'eventuale stipula di nuove convenzioni per la gestione dei predetti beni, che interessa in particolar modo alcuni Comuni che, per effetto delle modifiche in atto, versano in una situazione di incertezza.

Auspica quindi che il Governo possa fornire in tempi celeri un quadro più dettagliato e definitivo delle modalità con cui si realizzerà la trasformazione in corso.

**5-11460 Massimiliano Bernini: Sull'effettivo espletamento nell'anno in corso delle procedure, previste dal DM 27/11/2003, di controllo e campionamento sulle sementi di mais e soia estere.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), dopo aver richiamato i principali elementi che connotano il sistema delineato dal programma annuale di controlli delle sementi di mais e soia, finalizzato all'accertamento dell'assenza di organismi geneticamente modificati nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Si sarebbe aspettato, infatti, una rappresentazione analitica del numero dei controlli effettuati e dei risultati registrati. Avanza inoltre dubbi in ordine al fatto che dai controlli svolti sia emersa la totale assenza di OGM nei lotti di sementi di mais e di soia commercializzati in Italia.

Si augura, pertanto, che il Governo possa fornire dati precisi e puntuali sull'eventuale presenza di OGM nelle sementi di mais e soia commercializzate in Italia, anche alla luce della sensibilità mostrata, in varie occasioni, su questo tema da numerosi gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione che hanno dichiarato la propria contrarietà all'introduzione nel nostro Paese, a fini di coltivazione, degli organismi frutto dell'ingegneria genetica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 420.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 7 giugno scorso, l'onorevole Oliverio aveva richiesto al Governo alcuni chiarimenti relativamente ai criteri seguiti nel riparto dei fondi in favore di alcune università. Cede pertanto la parola al sottosegretario Castiglione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, in merito agli approfondimenti richiesti dall'onorevole Oliverio, osserva che, come evidenziato dallo stesso deputato, lo schema di decreto dispone un contributo « sebbene per importi molto limitati » in favore di tre dipartimenti universitari per finanziarie determinate iniziative, specificamente indicate nel decreto.

Premette, in via generale, che il capitolo di spesa relativo ai fondi che il decreto ripartisce (capitolo n. 2200) prevede, tra gli altri, la concessione di « Contributi ad Enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli » nonché « Contributi ad Enti ed uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura », nei quali rientrano le iniziative di cui si discute.

Fa presente che ai fini dell'individuazione delle iniziative si è fatto riferimento alle procedure in essere per altri capitoli relativi alla concessione di contributi per la

valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria attualmente non più finanziati e si è proceduto rispetto alle richieste di contribuzione effettivamente pervenute.

In particolare, evidenzia che le richieste di contributo pervenute da atenei italiani ammontano a quattro. Tre di queste – che sono le tre iniziative finanziate dal decreto – sono caratterizzate da una particolare rilevanza scientifica, anche per i temi affrontati e per la vocazione internazionale.

Il Ministero non ha ritenuto di valutare favorevolmente la sola domanda pervenuta dall'Università di Pisa che, per come descritta nella richiesta dell'ateneo pisano, non aveva i medesimi caratteri, anche di internazionalità, delle iniziative in parola.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

**7-01281 Catanoso: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto, rinviate, da ultimo, nella seduta del 8 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul medesimo argomento è stata presentata anche la risoluzione 7-01281 Catanoso. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

**C. 3537 Venittelli.**

(Parere alla III Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 7 giugno scorso, in sostituzione del relatore, ha introdotto la discussione e che sempre nella stessa giornata è stata inviata per *email* a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere del relatore.

Dopo aver fatto presente che il relatore ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 13 giugno 2017.*

**Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop e Unci Agroalimentare e di rappresentanti del distretto del riso del Piemonte e del settore del riso della Lombardia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella 7-01240 Faenzi e 7-01272 Catanoso, relative a interventi a sostegno del settore del riso.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-11407 Terrosi: Sulle funzioni e sull'organizzazione dell'istituenda  
« Direzione generale delle foreste ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il personale citato dall'interrogante conta 46 persone, di cui un dirigente di prima fascia, sei dirigenti di seconda fascia, sei funzionari di area III e trentatré assistenti di area II.

Questo personale verrà assegnato alla « direzione generale delle foreste » per lo svolgimento delle competenze attribuite in materia forestale.

L'inquadramento è stato adottato con decreto ministeriale n. 18723 del 23 dicembre 2016, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questa Amministrazione in data 2 gennaio 2017 al n. 24.

Con riferimento alle funzioni che la Direzione generale in questione dovrebbe svolgere, rilevo che il DPCM, attualmente in itinere, prevede, che, oltre alle funzioni di cui all'articolo 11 Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, vengano incluse ulteriori funzioni.

In particolare, potrebbero essere incluse varie altre funzioni tra le quali: l'elaborazione delle linee di politica forestale, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, l'elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del

legno, in coerenza con quelle dell'Unione Europea, il coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali.

Per quanto attiene alla gestione dei beni demaniali finora gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, si premette che le nuove modalità gestorie saranno definite con il decreto interministeriale da adottarsi di concerto tra questo Ministero, il Ministero della difesa, il Ministero degli interni ed il Ministero dell'economia e finanze. Tale provvedimento è stato già licenziato dal MIPAAF e dal Ministero della difesa ed è attualmente in fase di esame da parte degli altri due Dicasteri coinvolti.

Allo stato, lo schema prevede un subentro, sui beni demaniali affidati alla precedente gestione del Corpo Forestale, incardinato, in parte, sull'Arma dei Carabinieri per quanto riguarda l'uso di tutti gli immobili e le infrastrutture e relative pertinenze utilizzati a qualsiasi titolo dall'ex Corpo Forestale dello Stato, ed in parte sul Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

ALLEGATO 2

**5-11460 Massimiliano Bernini: Sull'effettivo espletamento nell'anno in corso delle procedure, previste dal DM 27/11/2003, di controllo e campionamento sulle sementi di mais e soia estere.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La consueta collaborazione istituzionale tra il Ministero e le Associazioni sementiere operanti in Italia ha permesso di realizzare, nella campagna 2016/2017, i campionamenti e le analisi sui lotti di sementi di mais e di soia commercializzati in Italia.

I controlli non hanno riscontrato la presenza di OGM nelle predette sementi e

sono stati eseguiti utilizzando tecnici e laboratori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria che partecipa tradizionalmente, accanto al Ministero, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e all'Agenzia delle Dogane, al piano di controllo previsto.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	63
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	65

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione di delegazioni del Coordinamento associativo Agrinsieme e della Confederazione nazionale Coldiretti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	64

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che in allegato al resoconto della seduta del 30 maggio è stata pubblicata la relazione integrale presentata dal relatore, senatore Angioni. Nel pomeriggio di ieri la proposta di parere predisposta dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Rughetti. Chiede al senatore Angioni se intenda illustrarla.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole senza rilievi su uno schema che non presenta profili problematici, adottato, nell'ambito dell'ampia delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e al parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017, di cui si dà ampio conto nelle premesse del parere.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il presidente, il relatore e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto sulla complessa e articolata riorganizzazione del sistema pubblico prevista dalla legge n. 124 del 2015. Con il pa-

rere sullo schema in esame si dovrebbe concludere la fase riguardante l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 124 del 2015 e dovrebbe così andare a pieno regime la concreta applicazione della riforma.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia a sua volta il Sottosegretario Ruggetti e il relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.**

**Audizione di delegazioni del Coordinamento associativo Agrinsieme e della Confederazione nazionale Coldiretti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nicola CAPUTO, *Direttore area fiscale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)*, Massimo BAGNOLI, *Amministratore Unico Caf della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)*, Francesco BOVE, *Responsabile dell'area fiscale della Confederazione Produttori agricoli (COPAGRI)* e Domenico BUONO, *Capo Servizio Tributario e Fiscale della Confederazione nazionale Coldiretti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti per le loro relazioni e la documentazione fornita, che saranno utilizzate nella predisposizione del documento conclusivo dell'indagine.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (Atto n. 412).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 7 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare;

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che l'illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, dall'altro, ha sottolineato che, nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà

di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il parere e non l'intesa con le Regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il parere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far confluire l'intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124 del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l'altro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all'adozione del decreto legislativo n. 116 del 2016;

l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riguarda esplicitamente il citato decreto legislativo n. 116 nel suo complesso, posto che l'articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa delle disposizioni non oggetto di modifica e l'articolo 7 fa salvi gli effetti già prodotti dal medesimo decreto legislativo;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;

considerato che:

il decreto legislativo n. 116 del 2016, sul quale la Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 7 giugno 2016, ha inteso sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato perseguito in particolare con la legge n. 124 del 2015 e con l'attuazione delle deleghe ivi previste;

l'articolo 3 dello schema in esame interviene sui termini del procedimento

relativo alla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente fraudolentemente assenteista. Nel parere espresso sul decreto legislativo n. 116 del 2016, la Commissione, condividendo il merito della previsione relativa al danno d'immagine, aveva tuttavia invitato il Governo a valutarne la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalla legge n. 124 del 2015, rilevando che quest'ultima fa esclusivo riferimento alla responsabilità disciplinare;

nel presupposto che la valutazione circa la rispondenza alla delega delle previsioni in materia di danno all'immagine è stata effettuata con esito positivo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente .....	67
Audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	67

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

##### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il senatore Giuseppe Marinello, del gruppo Alternativa Popolare – Centristi per l'Europa NCD, è stato designato dal Presidente del Senato quale membro della Commissione, in sostituzione del senatore Salvatore Torrìsi.

Rende inoltre comunicazioni in merito alle risultanze della missione, svolta in data 12 giugno 2017, presso il luogo di reclusione di Salvatore Riina, al fine di verificarne la situazione detentiva in relazione alle condizioni di salute.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Claudio FAVA (MDP), Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Marco DI LELLO (PD) e i senatori Luigi GAETTI (M5S) e Franco MIRABELLI (PD).

**Audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti.**  
(*Svolgimento e rinvio*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti, dedicata a un generale aggiornamento sulle politiche e sulle attività del Ministero dell'Interno nelle materie oggetto dei lavori della Commissione.

Marco MINNITI, *Ministro dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (MDP), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Marco DI LELLO

(PD), Angelo ATTAGUILE (LNA), Giuseppe MARINELLO (AP-CPE-NCD), Andrea VECCHIO (MISTO), Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), Ernesto MAGORNO (PD) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Francesco MOLINARI (MISTO).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Minniti per il contributo fornito e

rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti del Movimento culturale « Pensare Oltre » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 69

Sulla pubblicità dei lavori ..... 69

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

**Audizione di rappresentanti del Movimento culturale « Pensare Oltre ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica poi che la vicepresidente Sandra Zampa è stata inviata a partecipare a Monza l'11 luglio p.v. ad un Convegno organizzato dal Consorzio Comunità Brianza (CCB), dal Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza Lombardia (CNCA), dal Coordinamento comu-

nità educative minori Monza (CEM), dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma (IPRS), che avrà ad oggetto « Ragazzi in viaggio: protezione e inclusione sociale dei minori migranti soli ».

La Commissione prende atto.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che sono presenti all'odierna audizione: Elisabetta Armiato, Presidente del Movimento culturale « Pensare Oltre », Giorgio Mattioli e Vincenzo Spavone, rispettivamente Vicepresidente e Referente istituzionale a Roma del Movimento.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Elisabetta ARMIATO, *Presidente del Movimento culturale « Pensare Oltre »*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio ZANIN (PD), a più riprese, Francesco PRINA (PD), la deputata Vittoria D'INCECCO (PD) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Elisabetta ARMIATO, *Presidente del Movimento culturale «Pensare Oltre»*, Giorgio MATTIOLI, *Vicepresidente e Vincenzo SPAVONE, Referente istituzionale del Movimento*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la docu-

mentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Audizione del Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	71
AVVERTENZA .....	71

*Martedì 13 giugno 2017. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e attraverso la *Web Tv* del canale satellitare sul sito internet della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luca VESPIGNANI, *Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM*, Marco SIGNORELLI, *Head of Anti-Piracy della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM*, svolgono una relazione sui

temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*.

Luca VESPIGNANI, *Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM*, Marco SIGNORELLI, *Head of Anti-Piracy della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Segretario Generale Vespignani e il dottor Signorelli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	72
Audizione di Enrico Fenzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di approfondire il tema di possibili rapporti tra il maresciallo Oreste Leonardi e il colonnello Stefano Giovannone;

incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

richiedere alla Procura di Roma di fornire informazioni sulla sorte dei due frammenti di fotografie fatti ritrovare da Toni Chichiarelli a Piazza Belli nell'aprile 1984;

incaricare il colonnello Pinnelli e il capitano Di Prete di acquisire sommarie informazioni testimoniali da cinque persone al corrente dei fatti;

incaricare il generale Scriccia, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Donadio di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il generale Scriccia di raccogliere le dichiarazioni processuali rese da Fulvia Miglietta;

incaricare il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti.

Comunica poi che:

il 1° giugno 2017 il dottor Salvini ha depositato una nota istruttoria, riservata



relativa ad approfondimenti sulla vicenda dei rapporti tra Brigate rosse e movimenti palestinesi;

il 5 giugno 2017 la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato i verbali, riservati, di sommarie informazioni testimoniali rese da Paolo Passamonti, Carmine Dell'Anno, Antonio De Rosa;

nella stessa data il dottor Salvini e la dottoressa Picardi hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Anna Turi;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione, relativa alla latitanza di Alessio Casimirri;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta di documentazione, riservata, originata dalla Questura di Genova, sulla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia;

il 6 giugno 2017 il Procuratore di Genova, Valeria Fazio, ha inviato una raccolta, riservata, di documentazione giudiziaria sulla scoperta del covo brigatista di via Fracchia, a Genova;

il 7 giugno 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa a un elicottero privo di segni distintivi che sarebbe stato in volo su via Fani poco dopo la strage;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a una persona al corrente dei fatti;

l'8 giugno 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, con allegata una relazione della dottoressa Paola Carucci, consulente della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, relativa agli atti del procedimento 19986/91 R della Procura di Roma (contro Paolo Inzerilli e Fulvio Martini);

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione dell'Arma dei carabinieri su Antonio Nirta;

il giugno 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa ad Alessio Casimirri;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato due note, di libera consultazione, sulle tematiche oggetto dell'audizione di Enrico Fenzi;

nella stessa data è stata acquisita una nota, di libera consultazione, del giornalista Paolo Cucchiarelli su possibili approfondimenti relativi a Giustino De Vuono.

#### **Audizione di Enrico Fenzi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Enrico FENZI.

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni i deputati Gero GRASSI (PD), Fabio LAVAGNO (PD) e Marco CARRA (PD) e i senatori Massimo CERVELLINI (Misto-SI-SEL) e Federico FORNARO (MDP), nonché Giuseppe FIORONI, presidente, ai quali replica Enrico FENZI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dopo aver chiesto all'audito se preferisca rispondere in forma segreta a un quesito e averne ricevuto una risposta affermativa, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Il deputato Gero GRASSI (PD) pone ulteriori quesiti, ai quali risponde Enrico FENZI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Enrico Fenzi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
AVVERTENZA .....	3

### II Giustizia

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Esame emendamenti C. 4368 approvato in un testo unificato dal Senato .....	4
--	---

#### SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	7
AVVERTENZA .....	6

### IV Difesa

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016. Doc. LXVII, n. 5 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
---	----

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56-B cost., approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	12
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	12
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. C. 4439, approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di	

imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Atto n. 419 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	22
<b>VI Finanze</b>	
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM(2017)147 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO (Documento finale approvato dalla Commissione)</i> .....	27
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01246 Sottanelli: Modifiche alla disciplina concernente la designazione del soggetto beneficiario di polizza assicurativa sulla vita ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	24
7-01260 Ribaudou: Chiarimenti circa il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa a lavori di ristrutturazione di fabbricati in locazione destinati ad attività d'impresa ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	24
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
<b>COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:</b>	
Seguito delle comunicazioni della Presidente sulla missione svolta in Campania il 25 e 26 maggio 2017 .....	32
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Nuovo testo C. 4220 Governo (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	36
5-10215 Covello: Orari dei collegamenti ferroviari tra le stazioni di Paola e Cosenza e loro coerenza con gli arrivi delle coincidenze da Roma .....	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	39
5-10649 Zaratti: Rinnovo dei certificati di competenza Imo Stcw per i lavoratori marittimi ....	37
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	40
5-10994 De Lorenzis: Sulla nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale .....	37
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	41
5-11293 Fanucci: Adempimento delle azioni previste dalla « Road Alliance – Alleanza dell'Autotrasporto » sottoscritta il 31 gennaio 2017 .....	37
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	42

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
---	----

**XII Affari sociali**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	48
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51

## INTERROGAZIONI:

5-09530 Argentin: Sull'attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta « Dopo di noi ») .....	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-11181 Valiante: Sulle strutture destinate al « Dopo di noi » nella regione Campania ....	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

5-11407 Terrosi: Sulle funzioni e sull'organizzazione dell'istituenda « Direzione generale delle foreste .....	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	61

5-11460 Massimiliano Bernini: Sull'effettivo espletamento nell'anno in corso delle procedure, previste dal DM 27/11/2003, di controllo e campionamento sulle sementi di mais e soia estere .....	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	62
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 420 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	59
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-01273 Luciano Agostini: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana dei pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea (Seguito discussione e rinvio).	
7-01281 Catanoso: Iniziative per la tutela della quota di pesca italiana dei pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea (Discussione e rinvio) .....	59
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 Venittelli (Parere alla III Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame) .....	60
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme, Coldiretti, UeCoop e Unci Agroalimentare e di rappresentanti del distretto del riso del Piemonte e del settore del riso della Lombardia, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella 7-01240 Faenzi e 7-01272 Catanoso, relative a interventi a sostegno del settore del riso .....	60
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole) .....	63
ALLEGATO (Parere approvato) .....	65
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione di delegazioni del Coordinamento associativo Agrinsieme e della Confederazione nazionale Coldiretti (Svolgimento e conclusione) .....	64
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Comunicazioni della Presidente .....	67
Audizione del Ministro dell'Interno, Marco Minniti (Svolgimento e rinvio) .....	67
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti del Movimento culturale « Pensare Oltre » (Svolgimento e conclusione) .....	69
Sulla pubblicità dei lavori .....	69

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL  
COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	71
Audizione del Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	71
AVVERTENZA .....	71

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA  
MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	72
Audizione di Enrico Fenzi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	73

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*17SMC0008570\*